

Torino, lì 20/01/2012

Prot. n. 609

Ai soggetti interessati

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di un nuovo poliambulatorio presso l'Istituto ex Marco Antonetto nella città di Torino (gara 10-2011) - Bando di gara n. 2011/S 238 384207-2011 del 10/12/2011 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

Viste le determinazioni dell'Autorità Lavori Pubblici n. 30 del 13 novembre 2000 e quella n. 5 del 27 luglio 2010, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti progettuali, chiediamo se è possibile considerare, a copertura del requisito relativo alla classe/categoria Ic, servizi rientrano nella classe/categoria Id e a copertura del requisito relativo alla classe/categoria If, servizi che rientrano nella classe/categoria Ig.

Si precisa quanto segue:

Vista la Legge 143/1949 e s.m.i., ed in particolare l'art. 14 e l'annessa tabella illustrativa delle classi e categorie, richiamando altresì quanto espresso dall'AVCP nella Determinazione n. 30 del 13/11/2002 al titolo "considerato in diritto" capoverso 13, e la determinazione n. 5 del 27/07/2010 tabella 1 al punto "organismi edilizi per servizi sanitari" dalle quali si può desumere il principio di equivalenza delle categorie nelle forme ivi esplicitate, si ritiene ammissibile acconsentire alla soluzione proposta.

In merito al quesito 2:

In merito al possesso dei requisiti economici e tecnici per i progettisti ("ausiliari" o associati) si chiede se, per dimostrare il possesso della classe e categoria If è possibile dimostrarne il possesso tramite servizi nella classe superiore Ig "strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche"

Si precisa quanto segue:

Con riferimento al quesito n. 2, si richiama la risposta fornita al quesito n. 1.

In merito al quesito 3:

Nel Disciplinare di gara a pag. 23/54 (documentazione inerente il possesso dei requisiti relativi alla progettazione esecutiva) è previsto, per quanto riguarda i requisiti dei progettisti strutturali, il riferimento alla classe I, categoria f.

Poiché per l'edificio oggetto della gara 002 TO 201 viene richiesta la progettazione antisismica, la tariffa professionale (L. 143/1949, art. 14) determina per le strutture antisismiche, l'appartenenza alla classe Ig.

Si chiede quindi se possono essere inclusi, tra i lavori strutturali di cui ai punti b e c, anche servizi di progettazione della classe I, categoria g.

Si precisa quanto segue:

Con riferimento al quesito n. 3, si richiama la risposta fornita al quesito n. 1.

In merito al quesito 4:

- 1) P.to 19.3 3.1 del Disciplinare di gara: nel termine “sagoma planimetrica della costruzione” si intendono comprese anche le impronte geometriche delle scale di sicurezza? In altri termini, l'utilizzo di soluzioni che prevedono il riposizionamento, che deve comunque rispettare le norme di P.R.G.C. previste, di dette scale di sicurezza esterne sono da intendersi modificanti la “sagoma planimetrica della costruzione”?*
- 2) La modifica dell'altezza complessiva dell'edificio rispetto a quello di progetto preliminare è considerata modifica di sagoma?*
- 3) E' corretto considerare, con riferimento all'altezza interpiano indicata in sezione di progetto (tav. n. A01) pari a m. 9,90 e a quanto desumibili dal paragrafo 3.1 della Relazione illustrativa (che lascerebbe desumere un'altezza max di controsoffitto par a 60 cm), un'altezza interna dei locali minima pari a m. 2,90?*
- 4) In riferimento a quanto espresso nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 21.10.2009 in merito alla richiesta di studio di soluzioni progettuali alternative in sede di progetto definitivo relativo alla presenza della scala antincendio nel fronte principale, si chiede se lo spostamento di detta scala, ed eventualmente per una necessità di progetto anche dell'atra prevista, ovvero l'integrazione delle stesse all'interno del fabbricato, a parità comunque di SLP, sia da considerarsi una modifica di sagoma planimetrica e quindi in contrasto con l'art. 3.1 del Disciplinare di gara.*
- 5) Il punto 3.1 del Disciplinare di gara prevede che “la progettazione elaborata potrà essere utilmente ed unicamente migliorata con integrazioni tecniche in merito all'utilizzo di soluzioni alternative da contenersi nella sagoma planimetrica della costruzione nel rispetto delle superfici e dei volumi del progetto preliminare”. Si chiede di chiarire a tale riguardo se l'organizzazione degli spazi prevista dal progetto preliminare sia vincolante o se, sempre nel rispetto delle superfici e dei volumi indicati dal progetto preliminare, sia possibile per i concorrenti proporre soluzioni progettuali che comportino una modifica della dislocazione delle diverse aree. Tale conclusione sembra, peraltro, confermata dal fatto che art. 22 del medesimo Disciplinare prevede l'attribuzione di un punteggio (fino a 8 punti) per il parametro A-1 costituito dalla “Organizzazione e Coordinamento degli elementi che*

costituiscono l'insieme degli spazi di attività e di cura e della mobilità al fine di costituire aree omogeneamente organizzate"

Si precisa quanto segue:

Con riferimento ai quesiti di cui ai punti 1 e 2, si rileva che i suddetti sono riferiti alla proposta progettuale di cui al Bando di gara, che illustra una soluzione possibile approvata dalla A.S.L. TO2 e dalla Conferenza dei Servizi regionale, contenente ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 1 e 3 del D.P.R. 207/2010 le caratteristiche qualitative e funzionali dell'opera, definite sulla base delle esigenze da soddisfare e delle "prestazioni" specifiche da fornire secondo gli intendimenti dell'ASL di riferimento.

Tale progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più salienti dell'immobile da realizzare soprattutto nell'ottica di quanto sopra, sono da considerare fissi i seguenti parametri:

- n. dei piani complessivi e piani fuori terra, riferimento progettuale (art. 15, R.E. città di Torino);
- la superficie utile lorda di pavimento complessiva, riferimento progettuale (art. 18 R.E. città di Torino);
- l'altezza massima, riferimento progettuale (art. 13 e segg. , art. 16 e art. 40 R.E. città di Torino);

tenendo conto inoltre che dovranno essere considerate vincolanti anche le prescrizioni richieste dai soggetti interessati a vario titolo al rilascio di autorizzazione e parere vincolante, per la realizzazione dell'opera, contenuti nei verbali della Conferenza dei Servizi Regionale allegati alla documentazione di gara.

Con riferimento al quesito di cui al punto 3, si rinvia al punto precedente con la precisazione che l'altezza interpiano sarà conseguente alle scelte progettuali, in particolari quelle impiantistiche da contenersi nello spazio del controsoffitto fermo restando il rispetto del R.E. della città di Torino di cui sopra e delle prescrizioni di cui alle D.G.R. 616-3149/2000.

Con riferimento al quesito di cui al punto 4, si rimanda a quanto precisato con riferimento ai quesiti di cui ai precedenti punti 1 e 2

Con riferimento al quesito di cui al punto 5 si comunica che si è provveduto all'invio di specifica richiesta all' A.S.L. competente e si provvederà ad integrare i chiarimenti in argomento nel più breve tempo possibile.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giancarlo CELLINO